



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STIFFONI, CAGNIN, CAMBER, BOLDI, Paolo FRANCO, MUSSO, PETERLINI, POLI BORTONE, RIZZI, VACCARI e VALLARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2010

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Conservatori di musica e di Istituti musicali pareggiati

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di eliminare alcuni elementi di iniquità emersi nei confronti degli studenti, privatisti e non, diplomati e non, nei Conservatori di musica prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento introdotto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Premesso che la riforma ha rappresentato una svolta da un punto di vista culturale riconoscendo agli Istituti di alta cultura lo *status* di alta formazione e specializzazione artistica e musicale essa, pur tuttavia, ha poi lasciato irrisolta la questione dei titoli di studio.

Infatti, oltre a non riconoscere pari dignità tra titoli di studio rilasciati dagli Istituti e dalle Università, come al contrario avviene in molti Paesi dell'Unione europea, non stabilisce neanche equipollenza tra titoli di studio conseguiti con il vecchio ed il nuovo ordinamento, vanificando e delegittimando il lavoro e l'impegno di tutti gli insegnanti ed gli studenti del vecchio ordinamento. Sembra quasi che per affermare la validità del nuovo ordinamento, ottenuto peraltro in ritardo rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea, si

voglia poi svilire la qualità del percorso formativo che fino ad oggi è stato garantito dai nostri Conservatori. È con tale tipo di formazione infatti, seppur migliorabile sotto molti punti di vista, che è stata espressa per anni l'eccellenza della cultura italiana in tutta il mondo. Una supremazia culturale che da sempre ci viene riconosciuta in tutto il mondo e tale da richiamare studenti e talenti internazionali nei nostri Conservatori.

Il disegno di legge intende anche salvaguardare i diritti di quegli studenti privatisti che volgono al termine del percorso formativo e che si trovano in questa fase di transizione: ci si riferisce a tutti coloro che hanno sostenuto e superato, entro l'anno accademico 2009/10, un esame di compimento e che, quindi, possono concludere gli studi in base alle norme del medesimo ordinamento entro l'anno accademico 2011/12.

Si ritiene inoltre inopportuno che il riconoscimento di un diritto inalienabile, quale appunto quello della riqualificazione del titolo di studio, sia demandato all'attuazione di un regolamento ovvero ad una norma di rango secondario.

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Si confida, pertanto, in una condivisione del testo ed una tempestiva e rapida approvazione vista l'attualità delle norme.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Alla legge 21 dicembre 1999, n.508, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dai Conservatori e dagli Istituti musicali pareggiati di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, agli studenti che hanno intrapreso il relativo percorso formativo sperimentale prima della data di entrata in vigore degli ordinamenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, ai diplomi previsti dall'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.212 del 2005».

b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai candidati privatisti dei Conservatori di musica che abbiano sostenuto e superato, entro l'anno accademico 2009/10, l'esame di compimento che dava accesso al periodo superiore di studi in base all'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.21 del 2005, è data facoltà di concludere gli studi in base alle norme del medesimo ordinamento entro l'anno accademico 2011/12».

